

(N. 2046)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1951 (V. Stampato N. 2124)

presentato dal Ministro della Difesa
(PACCIARDI)

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro
(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 DICEMBRE 1951

Norme per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace,
nonchè dell'articolo 2 (b) del Protocollo delle Quattro Potenze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonchè per l'applicazione dell'articolo 2 (b) del Protocollo delle quattro Potenze firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, il Ministero della difesa è autorizzato ad affidare a licitazione privata, in deroga alle disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, lavori, forniture e prestazioni, qualunque ne sia la natura e l'importo.

Art. 2.

Per i lavori, le forniture e le prestazioni indicate nel precedente articolo sono richiamate in vigore le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1948 e cesserà di avere vigore il 30 giugno 1953.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.